

Il Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di fissazione dell'udienza di audizione del debitore a seguito della mancata approvazione del concordato preventivo - articoli 162, 171, 179 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

dott. **Francesco Parisoli** presidente
dott. **Simona Boiardi** giudice
dott. **Niccolò Stanzani Maserati** giudice rel.

nel concordato preventivo iscritto al n. 11 del ruolo generale cp dell'anno 2022, a carico di Evoluzione Logistica Srl, scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/09/2023, ha emesso il seguente

d e c r e t o

rilevato che la proposta concordataria non è stata approvata dai creditori;

rilevato che il commissario giudiziale ha provveduto a dare comunicazione a tutti i creditori del decreto di fissazione udienza;

rilevato che l'imprenditore è stato sentito in camera di consiglio all'udienza del 21/09/2023;

che non sono state sollevate contestazioni sul risultato della votazione;

rilevato inoltre che non vi sono ricorsi prefallimentari pendenti contro la società ricorrente;

che nessun altro creditore ha chiesto la dichiarazione di fallimento;

che il Tribunale provvederà alla liquidazione del compenso del commissario giudiziale dopo l'approvazione del rendiconto.

p.q.m.

visto l'art. 179 legge fallimentare, così provvede:

I. dichiara l'improcedibilità della domanda di concordato preventivo proposta dalla Evoluzione Logistica Srl;

II. dispone che il commissario giudiziale provveda a depositare il rendiconto finale.

Così deciso in Reggio Emilia il 12/10/2023, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

il presidente
Francesco Parisoli